

I QUADERNI  
FISCALI  
FISCOCSEN

Rassegna giuridico fiscale

# I QUADERNI FISCALI FISCOCSEN

## LE DISCIPLINE BIONATURALI

### OBIETTIVO

Informazione in ambito giuridico fiscale nel settore delle discipline bionaturali e olistiche: il mondo della vitalità e del benessere

### CONTATTO

@ info@fiscocsen.it

📞 3926062182

🌐 www.fiscocsen.it

Roma



### NORMATIVA



A cura della redazione  
#fiscocsen



Coordinamento nazionale:  
Dott. Francesco De Nardo

Avv. Paolo Rendina  
Dott.ssa Katia Arrighi

## RIFLESSIONI SULLA CORRETTA TERMINOLOGIA IN USO NELLE DBN:

*A cura del Coordinamento nazionale Fiscocsen*

*Dott. Francesco De Nardo  
Avv. Paolo Rendina - Dott.ssa Katia Arrighi*



## RIFLESSIONI sulla corretta terminologia in uso nelle dbn

A differenza del settore sportivo, regolamentato e disciplinato da norme e disposizioni al riguardo, il settore delle discipline bio naturali sta vivendo solo negli ultimi anni un forte sviluppo e una forte espansione anche in termini numerici.

Fino a qualche anno fa dichiarare di praticare discipline provenienti da paesi lontani, magari orientali, o di praticare discipline inerenti il benessere sia fisico che emotivo e emozionale, poteva comportare non pochi problemi in termini di credibilità del soggetto dichiarante: ancora oggi, nonostante i numerosi passi avanti fatti nel settore e nonostante il diffuso senso di cultura al riguardo, pochi non sono certo quelli che sostengono “essere strani coloro i quali praticano discipline olistiche”.

In punto di partenza la definizione “discipline bio naturali” non trova un riferimento normativo nazionale al riguardo, ma è il frutto del lavoro fatto in origine in Lombardia e poche altre regioni, mentre in molte regioni o in molti ambiti si parla spesso e ancora di “discipline olistiche”.

Senza entrare nel merito della differenziazione, semmai dovesse esistere, del concetto di “olistico” e “bio naturale” entriamo invece nel merito dei corsi di formazione offerti in queste discipline e dei successivi attestati, diplomi o documenti che vengono emessi a termine corso.

Fugando ogni tipo di dubbio al riguardo, non esiste a tutt’oggi nessun istituto di formazione nelle discipline bio naturali riconosciuto dal MIUR in termini di piani accademici: esistono tanti Istituti di formazione non formali, spesso costituiti come associazioni, che svolgono un eccellente lavoro di formazione nell’ambito bio naturale, alcuni iscritti all’unico Registro attualmente esistente in termini di rilevanza pubblica che è quello di Regione Lombardia, altri non iscritti.

Giova ricordare che non esiste a tutt'oggi nessun obbligo, neppure per i residenti in Regione Lombardia, di iscrizione a tale registro: è una opportunità, una splendida e interessante opportunità ma pur sempre una opportunità e non certo un obbligo.

Questi "istituti di formazione", che spesso vengono definiti impropriamente "scuole", al termine dei piani formativi da loro stesse predisposti e auto-riconosciuti, possono emettere un documento che attesta il percorso formativo attuato dai docenti e seguito dagli allievi.

I piani formativi non sono contingentati da nessun ente pubblico né tanto meno dal MIUR: possono essere creati piani formativi anche profondamente differenti fra loro in termini di argomenti insegnati ovvero monte ore di formazione.

E' stato fatto un buon lavoro di auto-regolamentazione in Regione Lombardia, dove i maggiori istituti di formazione hanno stabilito dei piani formativi minimi per ogni disciplina bio naturale, con aree didattiche e monte ore condivisi, ma sono facoltativi, ossia non vi è nessun obbligo di aderirvi da parte degli istituti di formazione che non desiderano aderirvi.

Conseguentemente, non c'è nessun argomento legale nell'affermare che piani formativi proposti da altri istituti, come quelli proposti da alcune associazioni aderenti al CSEN, non siano corretti o legittimi.

Esistono a tutt'oggi accordi di convenzione fatti con il Comitato Tecnico Scientifico delle Discipline Bio Naturali di Regione Lombardia per il rispetto dei piani formativi conformi al Catalogo dell'Offerta Formativa in D.B.N. della Regione Lombardia da parte delle Associazioni aderenti al CSEN o ad altri enti di promozione sportiva o sociale, che mirano ad uniformare il piano dell'offerta formativa nelle D.B.N.

Esiste, purtroppo, anche tanta confusione sul fatto che enti come CSEN siano "enti che fanno sport, che quindi non hanno diritto di proporre attività nelle discipline bio naturali", affermazione priva di qualsiasi fondamento.

Sarebbe auspicabile un impegno di correttezza da entrambe le parti, come è corretto e deontologicamente auspicabile, soprattutto da parte di chi sostiene, e non sono pochi, di detenere la "verità assoluta" sull'argomento.

È sempre fondamentale ricordare che l'attestato ricevuto alla fine di un iter formativo, da un istituto di formazione non formale (sia esso una associazione o un ente) è, sempre e comunque, soltanto un attestato di partecipazione.

CSEN, che è a tutt'oggi il più grande ente italiano che si occupa di discipline bio naturali, si trova spesso a dover controbattere polemiche finì a se stesse, e prova a farlo con chiarezza e correttezza.

Al termine dei corsi riconosciuti da CSEN vengono rilasciati:

- un attestato di partecipazione;
- un attestato di formazione;

- un diploma.

Sull'ultimo termine scudi incrociati si sono mossi in passato e si muovono a tutt'oggi nella dichiarazione che utilizzare il termine "diploma" sia contrario alle normative attualmente in vigore in tema di formazione.

Da una ricerca che abbiamo effettuato, non ci risulta esista alcun divieto all'utilizzo di questo termine. Molti referenti CSEN, per evitare inutili discussioni prive di fondamento giuridico, sconsigliano di usarlo, anche per evitare confusione nell'utenza.

E' altresì vero che i referenti CSEN non possono di certo vietare l'uso del termine agli istituti che lo preferiscono, indipendentemente da cosa possano desiderare gli "esperti" che affermano il contrario.

Cosa diversa, sicuramente impropria, sono le dichiarazioni fuorvianti che alcuni istituti di formazione fanno, giocando sulla confusione tra gli attestati che loro stessi rilasciano e i riconoscimenti propri dell'ente di promozione sportiva e sociale alla quale sono affiliati: sia chiaro che non esistono "diplomi nazionali riconosciuti da alcun ministero" o "Attestati professionali riconosciuti in 100 paesi", cosa che capita di leggere nella promozione di troppi corsi.

La corretta lettura della "catena" di riconoscimenti è questa: il CONI è riconosciuto da più Ministeri, gli Enti di Promozione Sportiva sono riconosciuti dal CONI, gli istituti di formazione non formale (associazioni) sono riconosciuti dagli Enti di Promozione Sportiva, che possono essere anche Enti di Promozione Sociale.

Questo, però, non vuol dire che gli attestati rilasciati nelle Discipline Bio Naturali dagli istituti di formazione siano riconosciuti da alcun ministero: sono attestati di partecipazione con lo stesso, identico, valore legale di quelli rilasciati dagli istituti di formazione non affiliati ad alcun ente di promozione.

Giova, però, soffermare l'attenzione anche sul fatto che CSEN, a differenza di molti istituti o comitati operanti nel settore, è un ente di promozione sociale, nonché ente di formazione extrascolastica e con finalità assistenziali riconosciute dal Ministero degli Interni [D.M. 559/C 3206-12000 - A (101) del 29-02-1992], requisiti che molti formatori non hanno certo in questo ambito.

Chiarito questo, vediamo insieme cosa dice la legge 4/2013 che contiene la regolamentazione delle professioni non riconosciute, cioè quelle senza albo e non ordinistiche. L'elenco professioni non regolamentate è fornito dal Ministero dello Sviluppo Economico a mero scopo informativo. La legge in esame regola anche le caratteristiche e i requisiti per la costituzione delle associazioni professionali.

La legge 4/2013 costituisce la normativa di riferimento in materia di 'professioni non organizzate in ordini, collegi o anche "professioni associative". Tale seconda denominazione discende dalla regolamentazione della stessa L. 4/2013 che prevede la possibilità di formare associazioni di natura privatistica per le professioni senza albo. Le associazioni non hanno vincolo di

rappresentanza esclusiva della professione in questione, lasciando così sussistere la possibilità che ne esistano varie per la medesima figura.

Esistono, quindi, tre livelli possibili di pratica di una professione non ordinistica: è possibile esercitare l'attività professionale autonomamente, senza fornire alcuna garanzia particolare, esercitarla con l'attestazione di qualità dei servizi, fornita da una associazione di professionisti iscritta al MISE o esercitarla in autoregolamentazione, in conformità con la normativa tecnica UNI (direttiva 98/34/CE).

Rilevante è la definizione di professione. Tale è (art. 1, c. 2, L.4/2013): "l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative".

Il riferimento del testo ufficiale all'art. 2229 c.c. sottolinea come le professioni non organizzate non possano intervenire in materie di esclusiva competenza delle professioni strutturate in ordini o collegi come, per esempio, avvocati, commercialisti, periti agrari, consulenti del lavoro. Contravvenire a tali requisiti chiama in causa il reato di esercizio abusivo di una professione (art. 348 cp).

Appartengono all'elenco delle professioni senza albo della legge 4/2013 una serie di figure come, per esempio, tributaristi, amministratori di condominio, consulenti legali in materie stragiudiziali, urbanisti. Vi possono figurare anche professioni nuove come pubblicitari, wedding planner, grafici ed OPERATORI DEL BENESSERE. È possibile consultare l'elenco delle professioni non organizzate della L. 4/2013 sul sito istituzionale del Mise a scopo informativo.

Le sezioni nelle quali si articola l'elenco delle professioni non regolamentate sono 3, a seconda dei requisiti che possono vantare:

- associazioni che non rilasciano l'attestato di qualità dei servizi,
- associazioni che rilasciano l'attestato di qualità dei servizi (ex. art. 7, L. 4/2013),
- aggregazioni di associazioni professionali.

Da ciò deriva l'opportunità di determinati requisiti quali: un percorso formativo adeguatamente strutturato ed un codice deontologico (orientato alla professione ed al comportamento con il cliente), requisiti che possono essere in qualche modo attestati a seguito della frequentazione di corsi appositi di studio, con il rilascio di un Diploma di Attestazione, come avviene appunto nel caso del CSEN.

Quindi, ricapitolando, il Diploma del settore olistico CSEN attesta un percorso di studio che è stato svolto, sotto la responsabilità di DOCENTI NAZIONALI, nell'ambito dell'attività istituzionale svolta dai COMITATI PROVINCIALI DELL'ENTE o

nell'ambito DELLE AGENZIE DIDATTICHE ESTERNE ACCREDITATE (A.D.E.A.) e DELLE AGENZIE FORMATIVE NO PROFIT AFFILIATE (A.F.N.P.A.).

Il settore olistico CSEN si occupa con dovizia della preparazione dei propri allievi, futuri massaggiatori, operatori del benessere ed assieme alla certificazione finale (DIPLOMA), tanto che viene effettuata anche una valutazione tecnica e analitica per ogni modulo svolto, in modo tale da offrire alla proprio tesserato che abbia terminato con impegno il proprio percorso formativo, un DIPLOMA che ne ATTESTI il valore a garanzia della propria professionalità, e del KNOW HOW acquisito, nel rispetto del CODICE DEONTOLOGICO CSEN, sia per sé stesso, sia per i contesti lavorativi ai quali si rivolgerà.

Un breve riassunto sulla terminologia da utilizzare:

DIPLOMI	ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE	ATTESTATO DI QUALITA'	ATTESTATO DI COMPETENZA	CERTIFICAZIONE
↓	↓	↓	↓	↓
Non esiste a tutt'oggi un espresso divieto all'utilizzo di tale termine. Può essere sconsigliato ma non impedito.	Attesta la partecipazione a un corso e può essere rilasciato da ogni "istituto di formazione" come sopra indicato.	L'attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi rappresenta, ai sensi dell'art. 7 della L. 4/2013, uno strumento di qualificazione della professione e può essere rilasciato soltanto ai membri delle associazioni professionali iscritte nell'apposito elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico dalle associazioni stesse.	L'attestazione di competenze formale, rilasciato da un Istituto di Formazione Formale accreditato in Regione. Questa attestazione si consegue dopo corsi formali, della durata di 48 ore, ai quali possono accedere solo coloro che abbiano completato un iter formativo almeno pari a quello relativo al Quadro Regionale per gli Standard Professionali della Regione Lombardia, presso un Istituto di Formazione non formale.	Rilasciata da un organismo di certificazione accreditato presso l'ente di accreditamento (in Italia ACCREDIA) sulla base della normativa tecnica appositamente predisposta dall'UNI (Ente Italiano di Normazione).

Torneremo su queste tematiche con ulteriori spunti di riflessione e con l'intento, laddove possibile, di istituire piani di lavoro e di confronto su queste tematiche.

